



Città di Benevento

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI
DALL'ART. 47 DEL DECRETO LGS. N. 33/ 2013**

INDICE

Art. 1 – La materia del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Principi	pag. 3
Art. 3 - Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni	pag. 3
Art. 4 - Sanzioni per violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013	pag. 4
Art. 5 - Sanzioni per violazione degli artt. 22, comma 2, e 47, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 33/2013	pag. 5
Art. 6 – Procedimento istruttorio	pag. 6
Art. 7 - Procedimento sanzionatorio	pag. 6
Art. 8 - Opposizione	pag. 7
Art. 9 - Pubblicità	pag. 8
Art. 10 - L'approvazione del regolamento	pag. 8
Art. 11 - Norma transitoria	pag. 8
Art. 12 – L'entrata in vigore del regolamento	pag. 8

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
La materia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,1 il procedimento sanzionatorio previsto da tale articolo in materia di violazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 14, 22, comma 2, e 47, comma 2, secondo periodo,4 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2
Principi

1. Il presente regolamento si fonda sui seguenti principi:

- a. criteri di applicazione delle sanzioni definiti con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- b. presenza del contraddittorio con il soggetto interessato;
- c. separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione;

Art. 3
Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni

1.L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nel Dirigente dei servizi Affari Generali e Organi istituzionali.

Nel caso in cui questo Dirigente dovesse coincidere con la figura del Responsabile della trasparenza, sarà cura del Segretario generale individuare altro Dirigente.

TITOLO II
IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art.4

Sanzioni per violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013

1. Ai soggetti che non ottemperano – sia in modo parziale che totale – agli obblighi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3310 si applica la sanzione amministrativa sulla base dei principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni secondo quanto stabilito nelle tabelle sottostanti:

TABELLA A ANNO DI ELEZIONE O NOMINA	
fattispecie prevista dall'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
lett. b): il curriculum	€ 500,00
lett. d): i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	€ 500,00
lett. e): gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	€ 1.000,00
lett. f): le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso	€ 2.000,00

TABELLA B ANNI SUCCESSIVI ALLA ELEZIONE O NOMINA	
fattispecie prevista dall'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
lett. d): i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	€ 500,00
lett. e): gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	€ 1.000,00
lett. f): le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso	€ 2.000,00

2. La sanzione di cui alle tabelle A e B è raddoppiata in caso di recidiva.

3. Le somme delle tabelle A e B di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 50% (laddove la riduzione non sia inferiore al minimo edittale di € 500,00) o ridotte ad € 500,00 (laddove la riduzione sia inferiore al minimo edittale di € 500,00) nel caso di completamento o consegna di quanto richiesto successivamente allo scadere del termine assegnato dal Responsabile della trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 6 e prima dell'emissione dell'ordinanza motivata di ingiunzione al pagamento di cui al comma 5 dell'articolo 7.

Art. 5

Sanzioni per violazione degli artt. 22, comma 2, e 47, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 33/2013

1. Ai soggetti che non ottemperano – sia in modo parziale che totale – agli obblighi previsti dagli artt. 22, comma 2,13 e 47, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3314 si applica la sanzione amministrativa, sulla base dei principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni secondo quanto stabilito nelle tabelle sottostanti:

TABELLA A RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'/ENTE PUBBLICO/ENTE DI DIRITTO PRIVATO	
fattispecie prevista dall'art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
lett. a): dati relativi agli incarichi di amministratore vigenti	€ 500,00
lett. b): trattamento economico complessivo spettante agli amministratori	€ 1.000,00
lett. c): risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	€ 2.000,00

TABELLA B RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'/ENTE PUBBLICO/ENTE DI DIRITTO PRIVATO NELL'ANNO DI NOMINA	
fattispecie prevista dall'art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
lett. a): dati relativi al proprio incarico di amministratore (qualifica e compenso)	€ 1.000,00

TABELLA C	
RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'/ENTE PUBBLICO/ENTE DI DIRITTO PRIVATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI ALLA NOMINA	
fattispecie prevista dall'art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
lett. a): dati relativi alla indennità di risultato percepita	€ 1.000,00

2. La sanzione di cui alle tabelle A e B è raddoppiata in caso di recidiva.
3. Le somme di cui alla tabelle A, B e C di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 50% (laddove la riduzione non sia inferiore al minimo edittale di € 500,00) o ridotte ad € 500,00 (laddove la riduzione sia inferiore al minimo edittale di € 500,00) nel caso di completamento o consegna di quanto richiesto successivamente allo scadere del termine assegnato dal Responsabile della trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 6 e prima dell'emissione dell'ordinanza motivata di ingiunzione al pagamento di cui al comma 5 dell'articolo 7.

Art.6

Procedimento istruttorio

1. Entro trenta giorni dal termine della scadenza, stabilita dal Responsabile della trasparenza, per l'acquisizione dei dati richiesti, lo stesso assegna – con apposita comunicazione da notificarsi ai sensi di legge – al soggetto inadempiente un termine non superiore ai trenta giorni per la presentazione degli stessi, avvisandolo contestualmente che, in caso contrario, si procederà all'applicazione del regime sanzionatorio.
2. La medesima procedura verrà eseguita in caso di incompletezza dei dati acquisiti.
3. Nel caso il termine assegnato per la consegna dei dati o per il completamento degli stessi non venga rispettato dal soggetto interessato, il Responsabile della trasparenza procede – entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine – a segnalare la fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2 all'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni per gli adempimenti conseguenti.

Art. 7

Procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile della trasparenza o, in caso di inerzia di quest'ultimo, dalla CIVIT o dal Nucleo di Valutazione.
2. Una volta ricevuta la segnalazione circa la necessità dell'irrogazione della sanzione, l'autorità competente procede all'irrogazione della stessa, attraverso apposito verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Il verbale di accertamento e contestazione della violazione deve essere notificato all'interessato con le modalità previste dalla normativa vigente entro il termine di trenta giorni dalla segnalazione.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione della violazione, il soggetto interessato può far pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione.
5. L'autorità competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese sostenute per l'attivazione dei procedimenti istruttori e sanzionatori, all'autore della violazione, specificandone i termini e le modalità di pagamento, che comunque non potranno avvenire oltre i trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
6. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione in massimo cinque rate potenziali da versarsi annualmente; l'ultima rata deve comunque essere versata entro il termine previsto per lo scioglimento del Consiglio Comunale.
7. A partire dalla data di notificazione dell'ordinanza motivata e sino al pagamento della sanzione o della I rata – nel caso di pagamento rateale – da parte del soggetto interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza da parte dell'ufficio competente in materia.
8. Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto nell'ordinanza motivata, si procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente.
9. Il servizio servizi finanziari del Comune di Benevento cura la predisposizione del titolo esecutivo e la conseguente procedura.

Art. 8 *Opposizione*

1. Contro l'ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre ricorso avanti il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2011.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 9 Pubblicità

1. Di quanto previsto all'art. 7, sia relativamente al verbale di accertamento, che all'ordinanza di irrogazione della sanzione che all'ordinanza di archiviazione, viene data notizia alla cittadinanza attraverso la pubblicazione dei relativi atti nella sezione relativa alla trasparenza del sito web comunale.

Art. 10 L'approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 11 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma 1 dell'art. 6 deve intendersi in 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disciplina regolamentare.

Art. 12 L'entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.